SETTIMIO PAOLO CAVALLI ALBERTO POJAGHI

NUOVO DIZIONARIO DEL DIRITTO D'AUTORE



MURSIA

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i Paesi. L'acquisto della presente copia dell'opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in alcuna forma o con alcun mezzo, elettronico, meccanico, in fotocopia, in disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione, senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

www.mursia.com

I edizione 2018

© Copyright 2018 Ugo Mursia Editore s.r.l. – Milano Tutti i diritti riservati – Printed in Italy Stampato da Centro Stampa Digitalprint s.r.l. - Rimini

PREFAZIONE

Sono passati quasi ottant'anni dall'entrata in vigore della legge sulla «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e ne sono passati quindici dalla pubblicazione della prima edizione del nostro *Dizionario del diritto d'autore*.

In questi anni, e specialmente in questi ultimi quindici anni, anche il diritto d'autore ha visto, e subito, continui mutamenti e modificazioni. L'avvento dell'editoria elettronica ha portato alla pratica scomparsa del supporto cartaceo cui faceva riferimento tutto il diritto patrimoniale. Come se questo non bastasse a provocare una vera rivoluzione nell'ambito autorale, il diritto comunitario è andato prevalendo, sia pure lentamente e con fatica, sul diritto nazionale dei singoli Paesi che fanno parte dell'Unione Europea, e le numerose direttive che essa emana comportano conseguenti modifiche e adattamenti nelle legislazioni nazionali.

Per cercare di mettere un poco di ordine e di fare il punto sullo stato dell'arte per quanto attiene il diritto d'autore, è nata questa nuova edizione del *Diziona-rio*, non più solo diretto a chi segue il «mestiere del libro», ma particolarmente attento agli aspetti tecnologici e alle interpretazioni giurisprudenziali che ne derivano.

Un'opera compilatoria come questa non può che aver fatto tesoro dell'aiuto e dell'esperienza di tanti che ci hanno preceduto in questo mestiere e di tanti altri che ne fanno oggetto di studio. Molte sono perciò le persone che, più o meno consapevolmente, hanno contribuito alla realizzazione di questa nostra fatica e a tutte va il nostro ringraziamento.

A

abuso dell'immagine altrui → ritratto.

accordo, lettera di Forma equivalente – e più semplice – di contratto che viene spesso utilizzata in sua vece.

Bisogna distinguere i casi in cui si acquista un diritto di utilizzazione economica in base alla legge sul diritto d'autore (e in tal caso è meglio stilare un vero e proprio contratto) da quelli in cui si acquista il diritto a una prestazione (p. es. correzione di bozze) o un oggetto fisico (p. es. fotografia pura e semplice, da non confondere con l'opera fotografica).

Per essere valida, anche la l.d.a. deve comunque contenere tutti gli elementi caratteristici del contratto.

È uso comune, per evitare la necessità della registrazione, utilizzare le l.d.a. (a tali fini dette anche *corrispondenza commercia-le*) al posto dei contratti secondo la formula: «Gentile sig. XY, abbiamo ricevuto la sua lettera del 00/00/00 del seguente tenore», indi si ricopia la lettera contenente tutti i termini contrattuali e poi si conclude: «Gliene confermiamo la nostra accettazione»; si data e si firma.

adattamento Rielaborazione di un'opera in vista di esigenze particolari; in senso stretto, si parla di *a. teatrale* quando si intende l'elaborazione per il teatro di un'opera poetica o di narrativa preesistente e, per analogia, di *a. radiofonico, cinematografico, televisivo*, ecc. Lo stesso vale in parte per il procedimento inverso, là dove, ad esempio, da un'opera cinematografica possa essere derivato un romanzo. Si tratta sempre di diritti derivati, che devono essere espressamente previsti contrattualmente. Nel caso il contratto non ne faccia menzione, restano in libera disponibi-

lità dell'autore. In senso più ampio, rientrano nel concetto di a. anche altri tipi di intervento, quali la \rightarrow condensazione (tipica della narrativa), l' \rightarrow arrangiamento (tipico delle composizioni musicali) e simili trasformazioni del testo originale. In tal caso anche il condensatore e l'arrangiatore possono diventare, in ipotesi di intervento creativo, autori della nuova opera e quindi aggiungersi all'autore dell'opera originaria; intervento che per l'arrangiamento, tuttavia, la pratica tende ad escludere, considerandolo mera prestazione d'opera facente parte dell'orchestrazione.

Mentre nessun problema si pone nel caso di opere fuori diritti, come dimostra il ricorso amplissimo a testi e brani *classici* «rivisitati», l'a. può essere fonte di contenzioso in caso di intervento su opere protette, come avviene soprattutto in campo musicale e teatrale

Advanced Research Project Agency → A.R.P.A.

A.F.I. Acronimo dell'Associazione dei Fonografici Italiani, fondata nel 1948, con lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi collettivi dell'industria nel settore musicale, con il mandato di negoziare accordi relativamente ai diritti nascenti dagli artt. 72, 73 e 73-bis l.d.a. (→ disco) nonché per i compensi a fronte della copia privata del fonogramma di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 93 e al D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 68 (art. 39). Ha attività, in rappresentanza di una parte della piccola industria. Per l'industria più estesa F.I.M.I. e, per quanto concerne la raccolta e la ripartizione dei proventi, → S.C.F.

Agcom Acronimo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 con compiti di vigilan-

za nel settore delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e delle poste.

La legge 18 agosto 2000 n. 248, meglio nota come legge «antipirateria», ha introdotto nella l.d.a. gli artt. 182-bis e ter, ed ha espressamente meglio precisato i compiti di vigilanza attribuiti all'Agcom, unitamente alla S.I.A.E., nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Il Decreto Legislativo 35/2017 ha affidato all'A. la vigilanza sul rispetto delle disposizioni con lo stesso emanate e concernenti la \rightarrow gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

agenzia In linea generale il contratto con il quale una parte (agente) assume l'incarico stabile di promuovere, verso retribuzione, la conclusione di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un'altra parte (preponente) in una determinata zona o territorio e in un dato settore di mercato stabiliti dal preponente stesso.

In ambito editoriale si evidenziano diverse tipologie di *a.* a seconda dei settori di attività.

Tra le più comuni che abbiano riflessi in ambito autoriale ricordiamo:

—a. di stampa o giornalistica si occupa di diffondere presso i propri abbonati (generalmente giornali) le cosiddette «notizie di a.»: in pratica è a tutti gli effetti un → giornale che diffonde con la maggiore celerità possibile notizie relative a fatti ed eventi i più vari. Ci sono a. generaliste, specializzate per argomenti o per zone geografiche, ecc. Queste notizie possono essere utilizzate dagli abbonati tal quali sono (citando la fonte), per estratti o utilizzate come base per elaborarne articoli più complessi. Non vanno confuse con la → rassegna stampa, che è tutt'altra cosa.

-a. editoriale termine improprio con cui si indicano i \rightarrow servizi editoriali.

- a. fotografica in generale raggruppa
 l'attività professionale di più fotografi e ne cura la gestione dei diritti. In pratica, esplica un servizio di fornitura di → fotografie.

-a. letteraria gestisce l'attività di cessione dei diritti d'autore per quanto attiene la parte patrimoniale, definisce i contratti di cessione, ne cura e controlla la corretta esecuzione, può anche curare gli incassi dei proventi spettanti all'autore stesso (→ contratto di edizione). Generalmente, ma non necessariamente, agisce su base territoriale, ossia rappresenta un autore in un determinato territorio linguistico.

aggiornamento In base all'art. 129 l.d.a., l'autore ha il diritto, in caso di nuova edizione dell'opera, di apportare aggiornamenti all'opera stessa. In mancanza, qualora la natura dell'opera lo esiga, e se l'autore si rifiuta di aggiornarla, l'editore può provvedere direttamente avendo cura di segnalare nella nuova edizione le parti aggiornate e l'autore dell'*a*.

In tale ultima ipotesi si potrebbe discutere se il compenso dovuto all'aggiornatore debba fare carico all'editore piuttosto che all'autore.

Secondo l'interpretazione giuridica, le maggiori spese derivanti dalle modificazioni apportate all'opera devono essere addebitate all'autore solo quando si tratti di veri e propri rifacimenti di parti dell'opera, e perciò di «correzioni eccezionali», che diano luogo a spese superiori a quelle che normalmente si incontrano per la composizione e correzione della stampa, oppure quando si tratti di modificazioni richieste a bozze già corrette.

aggiudicazione Azione civile mediante la quale gli esemplari contraffatti di un'opera dell'ingegno (contraffazione) vengono conferiti, a titolo di parziale risarcimento, a chi

sia stato danneggiato dalla illegittima riproduzione.

Ne sono esclusi gli esemplari che siano stati acquistati da terzi in buona fede, per uso personale.

A.I.D.R.O. Acronimo dell'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno, fondata nel 1989 al fine di tutelare le opere protette dalla l.d.a. in relazione all'attività di → reprografia. A livello internazionale fa parte dell' → I.F.R.R.O.

A.I.E. Acronimo dell'Associazione Italiana Editori fondata come tale nel 1946 (ma risalente nel tempo fino al 1869 sotto precedenti denominazioni e formazioni) che riunisce gli editori di libri e di periodici non aventi carattere giornalistico (questi ultimi sono rappresentati dalla Federazione italiana editori giornali, dall'Unione stampa periodica italiana e dall'Associazione italiana editoria specializzata) nonché gli editori di prodotti di editoria elettronica, multimediale e on-line. Suo compito principale, a norma di statuto, è di rappresentare tutti coloro che si dedicano all'attività editoriale, di tutelare gli interessi morali e materiali della categoria e di promuovere la diffusione del libro italiano in Italia e all'estero.

Tra le sue numerosissime attività, quella che riguarda più da vicino l'ambito autoriale è volta a interpretare e completare la legislazione, là dove di difficile interpretazione o carente, stipulando appositi accordi con le parti interessate.

Tra questi sono di particolare peso l'accordo con l'Associazione librai italiani (il cosiddetto «accordo A.I.E.-A.L.I.») ed eventuali accordi con i sindacati degli scrittori.

Il primo, del 1983, riguarda soprattutto aspetti commerciali nel settore del libro non scolastico, ma ha ricadute anche in ambito autoriale là dove si occupa di regolamenta-

zione della → resa, di → sconto, di → prezzo di copertina e di vendita al pubblico stabilendo alcuni principi generali che attengono alla struttura del mercato e dei rapporti editori-librai (in particolare con la disciplina della messa fuori catalogo). Il secondo, del 1976, riguarda un po' tutta la materia relativa al contratto di edizione e alla sua gestione ed enuncia alcuni principi applicativi relativi ad aspetti dei rapporti contrattuali tra autori ed editori (sfruttamento dei diritti secondari, diritto d'opzione, svendita e macero, ecc.).

Va rilevato che l'A., come tutte le altre associazioni sopra menzionate, è un'organizzazione di carattere privato (alla quale non è, ovviamente, obbligatoria l'iscrizione), senza personalità giuridica, che rientra nell'ambito delle «associazioni non riconosciute» di cui si occupa il Codice civile (artt. 36-42). Gli accordi stipulati da essa pertanto sono vincolanti solo per le case editrici associate all'A. C'è da considerare però che questi accordi costituiscono comunque un punto di riferimento anche per i non associati e che alcuni patti in essi contenuti sono entrati nell'ambito degli → usi commerciali.

A.L.I. Acronimo dell'Associazione Librai Italiani, costituita nel 1945; riunisce gli imprenditori esercenti il commercio del libro e di ogni altro strumento analogo con lo scopo di rappresentarli e tutelarne gli interessi economici, morali e sociali.

amministrazione pubblica L'insieme degli enti che svolgono la funzione amministrativa, cui può essere attribuito il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro spese (opera su commissione). Non è pacifico se questo diritto riguardi la sola utilizzazione economica o anche il diritto morale.

Un testo indispensabile per chi opera nel mondo della comunicazione, per gli autori e per chi ha il non facile compito di tutelarne e proteggerne i diritti.

Una più che cinquantennale attività in due campi distinti – il mondo del diritto e il mondo della comunicazione – ma convergenti l'uno nella difesa, l'altro nella corretta applicazione della proprietà intellettuale, hanno fatto incontrare i due autori nell'ideazione e nella stesura di questo dizionario.

Dai termini classici del mondo autoriale a quelli giuridici, dai termini che riguardano l'ampio e complesso ambito della creazione artistica a quelli relativi al nuovo mondo immateriale di Internet e alla creazione tecnologica, fino a quelli che riguardano le associazioni e gli enti coinvolti nel settore. Seicento voci illustrate e commentate con puntuali rinvii agli articoli corrispondenti della Legge sul diritto d'autore – il testo integrale in Appendice, unitamente al relativo Regolamento per l'esecuzione – e con una essenziale ma esaustiva giurisprudenza.

Settimio Paolo Cavalli (Bologna 1940), laureato in Tecnica ed economia aziendale, ha lavorato a lungo in case editrici e ha insegnato alla Scuola di Editoria Piamarta. È autore di testi sul lavoro editoriale.

Alberto Pojaghi (Milano 1938), avvocato, opera prevalentemente nell'ambito del diritto industriale e commerciale. Con Mursia ha pubblicato *Manuale del diritto d'autore* (2011), nuova edizione dell'opera originaria curata da Giorgio Jarach.

